

COMUNE DI VELO D'ASTICO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.05.2012

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Velo D'Astico, dell'Imposta Municipale Propria, ad integrazione e in osservanza del disposto degli artt.13 e seguenti del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento viene redatto nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita all'Ente Locale dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 3
Determinazione della base imponibile delle aree edificabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. La determinazione dei valori minimi da parte del comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione; in presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori minimi non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
3. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
4. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.

Art. 4

Rimborso dell'imposta per le aree divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta al contribuente il rimborso della quota d'imposta versata in eccesso, maggiorata degli interessi nella misura di legge.

2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Il diritto al rimborso può quindi essere esercitato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- non siano state rilasciate o non siano in atto procedimenti per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie

- non vi sia stata o non vi sia in atto un'utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente

- non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate.

4. Il rimborso è disposto a seguito della relativa istanza che deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro il termine di cinque anni dalla data in cui il provvedimento con il quale le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità è divenuto definitivo.

5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

Art. 5

Versamenti

1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

2. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge secondo il

quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

3. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso per le somme versate per conto degli altri.

Art. 6

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 7

Compensi incentivanti al personale addetto al Servizio Tributi

1. In riferimento all'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi.

2. In riferimento all'art. 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, una percentuale del gettito conseguente all'attività di accertamento dell'imposta, viene destinata alla corresponsione di compensi incentivanti a favore del personale addetto all'Ufficio Tributi.

3. La dotazione dei fondi di cui ai commi precedenti, verrà stabilita in sede di adozione del Bilanci di previsione, mentre la misura dei compensi verrà stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.